

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2958

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LEO, LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CASTELLANI, CATANOSO, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FATUZZO, FOTI, GALLO, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, MAZZOCCHI, MENIA, MESSA, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, SAGLIA, SAIA, SELVA, TAGLIALATELA, ZACCHERA

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di semplificazione e razionalizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Presentata il 3 luglio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa nazionale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) è stata caratterizzata negli ultimi anni da un susseguirsi di interventi normativi che hanno accentuato gli elementi di complessità del sistema e le disarmonie della legislazione nazionale rispetto a quella comunitaria, ponendo dif-

ficoltà applicative di non agevole soluzione agli operatori (contribuenti ed uffici finanziari) chiamati a dare concreta applicazione alla normativa stessa.

L'esigenza di superare tali disarmonie e tali difficoltà applicative è stata rilevata anche nel testo del disegno di legge di delega per la riforma del sistema fiscale

statale approvato dalla Camera dei deputati (atto Camera n. 2144, articolo 5), dal quale in particolare si ricava che gli aspetti che meritano particolare attenzione, sotto i profili in considerazione, sono segnatamente quelli relativi alla « territorialità » dell'imposta da una parte e quelli relativi alla « detrazione » ed al « rimborso » della stessa dall'altra.

Sotto il primo profilo la normativa nazionale appare invero confusa e talvolta non conforme alla disciplina comunitaria.

Sotto il profilo della detrazione e del rimborso dell'imposta — in particolare in seguito alle modifiche recate dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, emanato in forza della delega contenuta nel comma 66 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 — la normativa si appalesa di estrema complessità e pone pertanto notevoli incertezze applicative, apparendo prospettabili anche seri dubbi di conformità alla delega della legislazione delegata.

In particolare sotto i predetti profili, appare quindi urgente una riscrittura delle disposizioni in materia, volta a prevedere un sistema normativo di più chiara ed agevole applicazione e tale da non incorrere in censure in sede comunitaria.

Con il testo proposto, che di seguito si illustra, si tende appunto a dare risposta alle predette istanze di semplificazione e razionalizzazione.

Con il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo che contiene la disciplina del presupposto territoriale di applicazione dell'IVA. Le modifiche apportate all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 tendono da un lato a meglio recepire la disciplina comunitaria in materia, contenuta negli articoli 8, 9 e 28-ter della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (cosiddetta « sesta direttiva ») e dall'altro a meglio chiarire la disciplina in concreto applicabile alle categorie di operazioni considerate.

Nel testo che si propone, il comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 633 del 1972 è identico al primo comma attualmente vigente, mentre nel comma 2, relativo all'individuazione del presupposto territoriale delle cessioni di beni, viene precisata la disciplina delle cessioni di beni nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, in particolare al fine di chiarire, con riferimento a tali cessioni:

a) l'irrilevanza agli effetti dell'applicazione dell'IVA delle cessioni nel corso di trasporti che iniziano in altro Stato membro dell'Unione europea;

b) la rilevanza agli effetti dell'applicazione dell'imposta delle cessioni nel corso di trasporti che iniziano in Italia anche se i beni sono ceduti mentre le navi, gli aeromobili o i treni sono nel territorio di altro Stato membro o al di fuori del territorio comunitario (come nel caso di una nave che nel corso di un trasporto intracomunitario attraversi acque internazionali).

Il testo proposto del comma 3 dell'articolo 7 corrisponde al terzo comma attualmente vigente e contiene il principio-base in tema di territorialità ai fini IVA delle prestazioni di servizi, ovvero la regola del prestatore, da ritenere applicabile ove la prestazione non ricada in una delle ipotesi di deroga previste dal comma 4.

Nel comma 3 non si fa più riferimento alle prestazioni rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero o da stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti in Italia in quanto il comma 6 del testo proposto reca organica disciplina, agli effetti della territorialità dell'IVA, delle prestazioni rese o ricevute dalle stabili organizzazioni anzidette. In base a tale disposizione, sono considerate rese o ricevute da soggetto domiciliato o residente nel territorio dello Stato le prestazioni rese o ricevute da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto domiciliato e residente all'estero, mentre sono considerate

rese o ricevute da un soggetto domiciliato e residente all'estero le prestazioni rese o ricevute da una stabile organizzazione all'estero di un soggetto domiciliato o residente nel territorio dello Stato.

Della lettera *a)* del quarto comma dell'articolo 7 vigente si propone una modifica volta a chiarire che la regola di territorialità ivi prevista trova applicazione non solo per le prestazioni di agenzia, ma — più in generale — per tutte le prestazioni di intermediazione relative ad immobili.

La lettera *b)* del quarto comma è stata modificata per meglio adeguarla alla lettera *c)* del paragrafo 2 dell'articolo 9 della citata sesta direttiva, che prende in considerazione le « attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, di insegnamento, ricreative o affini, ivi comprese quelle degli organizzatori di dette attività ».

La lettera *c)* del comma 4 dell'articolo 7 è invariata rispetto al testo attualmente vigente.

Le norme attualmente contenute nelle lettere *d)*, *e)* e *f)* del quarto comma vigente sono state integralmente riscritte per migliorarne da un canto l'aderenza alla normativa comunitaria — si fa riferimento in particolare alle disposizioni di cui alla lettera *e)* del paragrafo 2 ed al paragrafo 3 dell'articolo 9 della citata sesta direttiva — e dall'altro per renderne più agevole agli operatori l'interpretazione.

Il testo attualmente vigente appare invece di non agevole lettura e si pone talora in contrasto con le suddette previsioni comunitarie. Si pensi, ad esempio, alle prestazioni pubblicitarie o di consulenza rese da un prestatore comunitario ad un soggetto nazionale che non agisca nell'esercizio di impresa, arte o professione (ad esempio un ente pubblico italiano che agisca nello svolgimento delle proprie finalità istituzionali). Ai sensi della vigente lettera *d)*, letteralmente tale prestazione sarebbe da considerare territorialmente rilevante in Italia ai fini IVA. Tuttavia tale conclusione non è in linea con la disposizione di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera *e)*, della sesta direttiva, a norma dei quali la prestazione è territorialmente rilevante ai fini IVA nello

Stato membro del prestatore (come confermato, del resto, dal vigente testo della lettera *e)* del quarto comma dell'articolo 7, che nella speculare ipotesi di prestazione pubblicitaria o di consulenza resa da un prestatore nazionale ad un soggetto comunitario che non agisca nell'esercizio di impresa, arte o professione statuisce l'applicabilità dell'IVA italiana).

A difficoltà ancora maggiori, nell'attuale testo normativo, dà adito il riferimento al criterio dell'« utilizzazione » previsto con riferimento a taluna delle operazioni di cui al vigente testo della lettera *d)* del quarto comma dell'articolo 7 al fine di stabilirne la rilevanza territoriale. L'estrema difficoltà di far riferimento ad un tale criterio, in luogo di quelli della residenza del prestatore e del committente, appare evidente ove si consideri che la normativa comunitaria (articolo 9, paragrafo 3, della sesta direttiva) prevede tale criterio come una facoltà per gli Stati membri — facoltà di cui molti Stati comunitari non si sono avvalsi e di cui si sta valutando in sede comunitaria un completo abbandono — e che lo stesso legislatore nazionale ha ritenuto opportuno non fare riferimento a tale criterio nei casi in cui il luogo di utilizzazione appaia ancor più difficile da determinare (prestazioni di consulenza, di elaborazione di dati, eccetera).

Per ovviare ai prospettati inconvenienti, si propone di modificare la normativa delle operazioni considerate dalla lettera *e)* del paragrafo 2 dell'articolo 9 della sesta direttiva, in precedenza recepita nelle lettere *d)*, *e)* e *f)* del quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nel modo seguente:

1) individuazione delle operazioni considerate in un'apposita tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 — tabella *C-bis*, introdotta dal comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge — in modo da rendere più agevole la lettura delle norme che ne regolano la territorialità;

2) applicazione come regola generale, anche per le operazioni in esame, del criterio del prestatore;

3) in deroga al predetto criterio, nella lettera *d*) del comma 4 si chiarisce che le operazioni in parola, se rese ad un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, si considerano effettuate nel territorio stesso anche se rese da un soggetto domiciliato e residente all'estero, e nella successiva lettera *e*) si chiarisce che le operazioni stesse non rilevano in Italia ai fini dell'applicazione dell'IVA se rese ad un soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro ovvero ad un soggetto domiciliato e residente fuori del territorio dell'Unione europea;

4) è stabilita l'irrilevanza del luogo di utilizzazione, con l'esclusione delle prestazioni di telecomunicazione. Per tali prestazioni, che il numero 4) della tabella *C-bis* individua con definizione corrispondente a quella contenuta nell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, la lettera *f*) del comma 4 attribuisce rilevanza al luogo di utilizzazione, sulla base della disposizione in questo caso cogente contenuta nel paragrafo 4 dell'articolo 9 della sesta direttiva. Al fine di meglio adeguare la normativa nazionale a tale ultima disposizione, la lettera *f*) del testo che si propone modifica l'attuale testo della lettera *f-bis*) del quarto comma dell'articolo 7, al fine di considerare anche le prestazioni rese da soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del comma 1, lettera *a*), nei confronti di soggetti domiciliari o residenti nell'Unione europea non soggetti passivi dell'imposta;

5) per quanto riguarda le prestazioni pubblicitarie di cui al numero 3) della tabella *C-bis*, si recepiscono le precisazioni in merito alla definizione di prestazione pubblicitaria fornite dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle sentenze del 17 novembre 1993 (cause C-68/92; C-69/92; C-73/92) e recepite dal Ministero delle finanze nella risoluzione n. 6/E dell'11 febbraio 1998;

6) per quanto riguarda le prestazioni di cui al numero 5) della tabella *C-bis* — anche in tale caso con disposizione volta a meglio uniformare la normativa nazionale alla disciplina prevista dall'articolo 9 della sesta direttiva — sono ora espressamente prese in considerazione le prestazioni proprie dei centri o degli uffici di studi e ricerche, al fine di chiarire che in ogni caso risultano applicabili per le stesse le medesime regole di territorialità previste per le prestazioni di consulenza e di assistenza tecnica, di elaborazione di dati e di fornitura di informazioni;

7) per quanto riguarda, infine, le prestazioni di cui al numero 6) della tabella *C-bis*, si segnala l'utilizzazione della locuzione « prestazioni di elaborazione di dati e fornitura di informazioni e simili », conforme alla locuzione utilizzata nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera *e*), della sesta direttiva, in luogo della precedente « prestazioni di elaborazione e fornitura di dati », che proprio a causa della sua difformità rispetto alla disposizione comunitaria ha dato adito ad incertezze interpretative.

Le lettere *g*) e *h*) del comma 4, ripropongono, per le prestazioni derivanti da contatti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto, la disciplina attualmente prevista, riformulandola più organicamente.

La proposta lettera *i*) del comma 4, infine, deve essere letta in connessione con la modifica che (con il comma 3 dell'articolo 1) si propone al comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ed è volta a chiarire, in conformità alle disposizioni di cui al primo comma del paragrafo 3 della parte E dell'articolo 28-ter e al paragrafo 14 dell'articolo 15 della sesta direttiva, che, fuori dei casi considerati dal predetto articolo 40, comma 8, le prestazioni di intermediazione relative ad operazioni su beni mobili si considerano di regola effettuate nel luogo in cui si considera effettuata l'operazione cui l'intermediazione

afferisce, con la conseguenza che le intermediazioni afferenti operazioni effettuate fuori del territorio comunitario sono comunque non soggette all'imposta.

Con l'articolo 2 si propone la modifica delle disposizioni in materia di detrazione e di rettifica della detrazione. Le disposizioni vigenti — articoli 19, 19-*bis*, 19-*bis1* e 19-*bis2* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che sotto taluni profili presentano aspetti problematici anche in termini di rispetto della normativa di delega (in particolare la lettera *b*) del comma 66 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996) — « hanno creato non poche perplessità e difficoltà applicative » come autorevolmente osservato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nella relazione conclusiva del gruppo IVA sulla cosiddetta « riforma Visco ».

Analogo riconoscimento è contenuto nel testo dell'articolo 5 del citato disegno di legge di delega per la riforma del sistema fiscale statale approvato dalla Camera dei deputati (atto Camera n. 2144), ove segnatamente si segnala la necessità di una progressiva riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile e, più in generale, di semplificazione delle disposizioni relative alla detrazione ed alla rettifica della detrazione. Ciò richiede anche una migliore armonizzazione delle disposizioni in tema di esenzione da imposta con le previsioni della citata direttiva 77/388/CEE, al fine di evitare che l'applicazione della disciplina di esenzione possa produrre effetti distortivi, anche in termini di concorrenza.

Le modifiche proposte — che prevedono la sostituzione degli attuali articoli 19, 19-*bis*, 19-*bis1* e 19-*bis2* con due sole disposizioni (gli articoli 19 e 19-*bis*) — tendono a semplificare e razionalizzare, sotto il profilo sostanziale e formale, la disciplina in materia, tenendo conto delle istanze sollevate dalla legge di delega nonché delle osservazioni formulate dal CNEL nel predetto parere e dalla Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale nel parere reso in data 19 marzo 1998.

Confermandosi il principio-base in materia di detrazione - quello in base al quale l'imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni è in linea di principio detraibile per il fatto che detti acquisti e dette importazioni siano effettuati nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione - l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nel testo che si propone, prevede « due distinte categorie » di operazioni la cui effettuazione influenza negativamente il diritto alla detrazione, le « operazioni esenti » e le « operazioni non soggette ».

Le « operazioni esenti » per le quali non si pongono particolari problemi definitivi, essendo espressamente individuate come tali dall'articolo 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 o da altre norme, influenzano di regola il diritto alla detrazione in via indiretta e forfettaria, attraverso la partecipazione delle stesse al calcolo della percentuale di detrazione (cosiddetto « *pro rata* ») e della rettifica della detrazione (cosiddetto « *pro rata temporis* »). In base alla norma che si propone, tutte le operazioni esenti partecipano negativamente al calcolo della percentuale di detrazione, con la sola eccezione:

a) delle operazioni di cui all'articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento, assimilate ad operazioni imponibili agli effetti del calcolo della percentuale di detrazione;

b) delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, numero 27-*quinquies*), di cui non si tiene conto né nel numeratore né nel denominatore del rapporto che individua la percentuale di detrazione;

c) quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili, delle operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, di cui pure non si tiene conto né nel numeratore né nel denominatore del rapporto che individua la percentuale di detrazione. Per tale categoria di operazioni esenti è prevista una

disposizione di indetraibilità specifica, espressamente stabilendosi che l'imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni di beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare tali operazioni è indetraibile.

Al di fuori delle predette eccezioni, nella normativa che si propone le operazioni esenti partecipano in ogni caso al calcolo della percentuale di detrazione (essendo incluse nel denominatore, ma non nel numeratore del rapporto che individua la stessa).

Tale scelta è motivata in primo luogo da esigenze di semplificazione e di certezza del diritto — ed in particolare dall'intento di prevenire attraverso lo strumento forfettario del *pro rata* l'instaurarsi di contenzioso tra i contribuenti e gli uffici in ordine all'individuazione degli acquisti utilizzati in concreto per l'effettuazione di operazioni esenti — ma anche dalla considerazione che, nella realtà, le operazioni esenti diverse da quelle di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) sono di regola tipicamente poste in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa.

È altresì da notare che per le altre operazioni esenti considerate dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che sono tipicamente poste in essere in via occasionale — come quelle di cui ai numeri 12) e 13) dell'articolo 10 del medesimo decreto — prevedere l'indetraibilità dell'imposta relativa agli acquisti utilizzati per le stesse apparirebbe in contrasto con le finalità agevolative che le stesse sottendono, come osservato dal CNEL nel ricordato parere e come indirettamente confermato, del resto, per le operazioni di cui all'articolo 10, numero 12), dal comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441 (le formalità probatorie previste per l'applicazione della disciplina di esenzione invero non si giustificerebbero ove fosse prevista in via specifica l'indetraibilità dell'imposta relativa all'acquisto del bene ceduto gratuitamente). La partecipazione anche di tali operazioni al cal-

colo della percentuale di detrazione corre peraltro ad evitare possibili fenomeni di abuso, facendole rilevare negativamente ai fini del calcolo di detta percentuale ove di ammontare rilevante in rapporto all'attività svolta.

Sempre ai fini del calcolo della percentuale di detrazione, infine, la normativa che si propone prevede che la stessa sia in ogni caso determinata arrotondando il risultato ottenuto all'unità superiore (diversamente dalla normativa vigente che prevede l'arrotondamento all'unità superiore solo ove la parte decimale superi i cinque decimi), come espressamente richiesto dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva.

Delle « operazioni non soggette » viene anzitutto fornita espressa definizione, sulla base di quanto richiesto nella ricordata relazione dal CNEL e nel ricordato parere dalla Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, precisandosi che si considerano operazioni non soggette all'imposta operazioni comunque considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi dal primo comma dell'articolo 2 o dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per le quali è stabilita la non applicazione dell'imposta da disposizioni contenute nello stesso decreto od in altre norme. Non sono quindi da considerare operazioni non soggette, ma « non-operazioni », non rilevanti negativamente agli effetti della spettanza del diritto alla detrazione, quelle fattispecie che non sono neppure riconducibili alle definizioni di cessione di beni o di prestazione di servizi di cui alle predette disposizioni.

Nel testo che si propone si chiarisce in particolare che non sono da considerare nel novero delle operazioni non soggette le operazioni esenti, le quali producono effetti negativi sull'esercizio del diritto alla detrazioni « nei modi indiretti » innanzi descritti, del tutto diversi dalle regole operanti in tema di indetraibilità dell'imposta per acquisti relativi ad operazioni non soggette. Per le operazioni non soggette, infatti, la normativa proposta riba-

disce l'indetraibilità « in via specifica » dell'imposta relativa agli acquisti utilizzati per l'effettuazione delle operazioni stesse.

La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 19, nel testo che si propone, contiene l'elencazione delle fattispecie in cui è oggettivamente preclusa la detrazione dell'IVA e sostanzialmente ripropone la disciplina attualmente prevista dall'articolo 19-*bis*1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come integrato dal comma 4 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Nella lettera *c*) del testo proposto si prevede peraltro che la detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dalla stessa considerati sia comunque consentita non solo quando i beni acquistati « formano oggetto dell'attività propria dell'impresa », ma anche quando gli stessi « sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa », apparendo difficilmente compatibile con i principi comunitari il diniego della detrazione per l'IVA relativa ad acquisti palesemente ed inequivocabilmente utilizzati nell'attività imprenditoriale, di più, nell'« attività propria » dell'impresa (si pensi, a mero titolo esemplificativo, all'imposta relativa agli acquisti di ciclomotori da parte di imprese che effettuano la consegna a domicilio di pasti, imposta la cui detrazione risulterebbe formalmente preclusa in base al vigente testo della lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 19-*bis*1).

Nella lettera *d*) del testo proposto, poi, si precisa che l'imposta relativa alle prestazioni di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili relative ai beni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), alle prestazioni di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi e all'acquisto o all'importazione dei relativi componenti e ricambi, nonché dei carburanti e lubrificanti destinati ai mezzi di trasporto di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di detti beni.

È appena il caso di osservare che per gli acquisti di beni e servizi considerati

dalle lettere *a*), *c*) e *d*), posti in essere da soggetti per i quali gli stessi non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o non sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa, si prevede che l'imposta sia detraibile nella misura del 10 per cento. Tale limitato diritto alla detrazione è stato accordato dall'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per prevenire possibili censure in sede comunitaria. Ove la predetta misura non sia elevata, è verosimile che tali censure possano essere effettivamente mosse al legislatore nazionale.

La lettera *h*) del testo proposto è riformulata per meglio coordinare la previsione con le altre disposizioni in materia di indetraibilità oggettiva, evitando segnatamente, in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 5, paragrafo 6, 17, paragrafo 2, lettera *c*), e 20, paragrafo 1, lettera *b*), della sesta direttiva, che operino previsioni di indetraibilità in relazione alla dazione in omaggio di beni di modico valore (in via esemplificativa, gli omaggi natalizi di prodotti alimentari di costo unitario inferiore a 26 euro).

La lettera *i*) del testo proposto risulta integrata rispetto alla corrispondente disposizione dell'articolo 19-*bis*1 al fine di chiarire che la previsione di indetraibilità ivi prevista non opera neppure per gli acquisti di fabbricati abitativi e delle prestazioni agli stessi riferite posti in essere dalle imprese che vi eseguono interventi di ristrutturazione.

Sempre in materia di indetraibilità oggettiva, infine, in adesione ad una richiesta formulata dal CNEL nel citato parere, si chiarisce — al fine di evitare che il sovrapporsi di previsioni di indetraibilità si traduca in irragionevoli duplicazioni di imposizione — che per quanto attiene ai beni ed ai servizi acquisiti tramite un committente o tramite un mandatario senza rappresentanza le previsioni di indetraibilità oggettiva previste dal comma 7 operano soltanto in capo al committente o mandante.

In materia di rettifica della detrazione, recependosi le osservazioni contenute

nella relazione del CNEL e nel parere della Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, si propongono — al fine di superare gli elementi di incertezza e di sovrapposizione normativa che nella vigente normativa sono stati anche in quelle sedi ravvisati — le seguenti modifiche:

1) netta distinzione delle disposizioni di rettifica operanti in connessione all'effettuazione di operazioni esenti che rilevano ai fini della percentuale di detrazione (commi da 1 a 5 del testo proposto) da quelle che riguardano l'utilizzazione dei beni e servizi acquistati in operazioni non soggette ed in operazioni esenti che non rilevano ai fini della percentuale di detrazione (comma 6 del testo proposto);

2) sostanziale conferma delle disposizioni attualmente applicate in connessione all'effettuazione di operazioni esenti che rilevano ai fini della percentuale di detrazione;

3) precisazione dei limiti temporali delle disposizioni di rettifica che riguardano l'utilizzazione dei beni e servizi acquistati in operazioni non soggette ed in operazioni esenti che non rilevano ai fini della percentuale di detrazione;

4) modifica della disposizione, attualmente prevista nel comma 3 dell'articolo 19-*bis*2, che disciplina le rettifiche conseguenti a « mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime della detrazione o nell'attività », che trascura le sovrapposizioni con la rettifica conseguente a variazioni del *pro rata*. In adesione ai suggerimenti del CNEL e della Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, con il comma 7 si propone di circoscrivere tale ipotesi di rettifica all'ipotesi di passaggi da un regime speciale di detrazione dell'imposta al regime di detrazione ordinario e viceversa. Atteso il tecnicismo delle problematiche applicative che la proposta tipologia di rettifica presenta, la concreta attuazione della stessa è demandata comunque ad un apposito decreto del Ministro delle finanze;

5) al fine di dare più propria attuazione alla disposizione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera *b*), della sesta direttiva, inserimento nell'articolo 19-*bis* di una norma volta a disciplinare, sotto il profilo sostanziale, la rettifica della detrazione da parte del cessionario o del committente una volta che il cedente o prestatore si sia avvalso della facoltà di variazione in diminuzione di cui al secondo comma dell'articolo 26. La proposta modifica supera le ambiguità che il vigente testo normativo presenta con riferimento a varie fattispecie (tra le quali, quella di cessionario o di committente non abilitato a portare integralmente in detrazione l'IVA sull'acquisto e quella di variazioni in diminuzione conseguenti all'esperimento di procedure concorsuali). Coerentemente alla proposta modifica si prevede la soppressione dell'ultimo periodo di tale ultima disposizione.

Nel comma 2 dell'articolo 2, oltre ad alcune disposizioni di coordinamento formale, nell'ottica di una progressiva riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile e di una migliore armonizzazione delle disposizioni in tema di esenzione da imposta con le previsioni della citata direttiva 77/388/CEE, al fine di evitare che l'applicazione della disciplina di esenzione possa produrre effetti distorsivi, è prevista la modifica:

1) della disposizione di esenzione di cui all'articolo 10, n. 27-*quinquies*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di precisare da un lato che la disposizione si applica anche alle prestazioni di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni acquistati o acquisiti senza poter detrarre la relativa imposta e dall'altro che la disposizione opera anche se l'indetraibilità a monte è conseguita all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

2) della disposizione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di precisare

che se per l'acquisto o l'acquisizione di un dato bene la detrazione è stata ridotta in forza di limitazioni normative, la base imponibile della cessione o messa a disposizione mediante contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili del bene è ridotta in misura corrispondente.

Con l'articolo 3, oltre ad alcune disposizioni di coordinamento formale, si propone la sostituzione del secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relativo all'individuazione dei requisiti in presenza dei quali è consentito al contribuente chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione annuale. Viene segnatamente modificata la lettera *a*), che consente la richiesta di rimborso in parola in presenza di un'aliquota IVA sulle operazioni attive inferiore a quella sugli acquisti, al fine di precisare che agli effetti del calcolo da operare ai sensi della stessa deve tenersi conto anche delle operazioni non soggette ad imposta per carenza del presupposto territoriale, tra le quali in particolare sono da annoverare le operazioni di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9 o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui all'articolo 38-*quater* e quelle di cui agli articoli 40, 41, 50-*bis* e 58 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. La disposizione che si propone in particolare chiarisce che agli effetti del predetto calcolo le operazioni di cui trattasi sono da considerare ad aliquota zero: e ciò al fine di evitare che, invero non ragionevolmente, contribuenti strutturalmente a credito per l'effettuazione sia di operazioni attive non rilevanti territorialmente agli effetti dell'IVA che di operazioni ad aliquota ridotta non siano abilitati a chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile ove le suddette operazioni non soggette non rientrino nelle ipotesi di cui alle lettere *b*) e *d*) del secondo comma dell'articolo 30.

Con il comma 1 dell'articolo 4 si chiarisce — in conformità all'interpretazione della normativa comunitaria pressoché

unanimemente accolta negli altri Stati membri — che non sono rilevanti agli effetti dell'IVA, per carenza del presupposto oggettivo di imposizione, attesa l'unitarietà del soggetto, le prestazioni di servizi poste in essere all'interno dell'organizzazione del soggetto stesso e quindi tra la stabile organizzazione e la casa madre o viceversa. La disposizione non si riferisce ai beni e resta pertanto ferma l'imponibilità delle importazioni di beni conseguenti a passaggi nell'ambito di distinte organizzazioni operative dello stesso soggetto, come pure, ovviamente, delle introduzioni di beni nel territorio dello Stato assimilate ad un acquisto intracomunitario dalla disposizione di cui alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 38 del citato decreto-legge n. 331 del 1993.

Pur se la disposizione ha natura chiaramente interpretativa, la stessa tuttavia opera solo parzialmente per il passato, espressamente prevedendosi nel secondo periodo che resta fermo in ogni caso, per le operazioni effettuate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge, il trattamento fiscale già applicato e segnatamente disponendosi che non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate e che non sono consentite le variazioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Pertanto, pur risultando applicabile la norma di cui trattasi — stante la suddetta natura interpretativa — anche alle operazioni tra la stabile organizzazione e la casa madre (o viceversa) effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, risulta comunque non modificabile, e ovviamente non censurabile, il comportamento di quei contribuenti che, anteriormente alla disposizione di carattere interpretativo in oggetto, abbiano considerato le operazioni di cui trattasi come operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA.

Con il comma 2 dell'articolo 4, nell'ottica di una migliore armonizzazione della disciplina nazionale alle previsioni della citata direttiva 77/388/CEE — e segnatamente al fine di evitare che l'applicazione della disciplina di esenzione possa produrre effetti distorsivi sulla detrazione

dell'imposta, anche in termini di concorrenza — si chiarisce l'ambito applicativo della disciplina di esenzione prevista, per le prestazioni poste in essere nell'ambito di attività di carattere ausiliario, dall'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Tale disciplina è intesa ad evitare che soggetti che pongono abitualmente in essere operazioni esenti dall'imposta — con conseguente indetraibilità totale o parziale, dell'IVA sugli acquisti posti in essere — incontrino pregiudizi di natura fiscale (agli effetti dell'IVA, segnatamente) nel procedere all'*outsourcing* di determinate attività o fasi produttive.

Mentre fino al 9 dicembre 2000 l'applicazione della disciplina di esenzione era condizionata al verificarsi della condizione dell'« esclusività » — nel senso che l'esenzione trovava applicazione solo qualora il prestatore ponesse in essere le prestazioni di carattere ausiliario esclusivamente nei confronti di soggetti appartenenti al gruppo — tale requisito è venuto meno per le operazioni effettuate a decorrere dal 10 dicembre 2000, in forza alle modifiche recate al predetto articolo 6 dall'articolo 53, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

Peraltro, non essendo espressamente richiesta nella disposizione così novellata neppure la condizione della « prevalenza » delle operazioni rese dal prestatore nei confronti dei soggetti appartenenti al gruppo, un'interpretazione letterale della disposizione potrebbe indurre a ritenere che, anche ove le prestazioni poste in essere nell'ambito di attività di carattere ausiliario rese a soggetti del gruppo siano non prevalenti o addirittura marginali, per queste trovi applicazione la disciplina di esenzione di cui al predetto articolo 6.

Tuttavia tale interpretazione sarebbe naturalmente suscettibile di produrre effetti distortivi per quei soggetti per i quali l'attività posta in essere non sia tanto da ricondurre a fenomeni di *outsourcing*, ma che pongono in essere operazioni natural-

mente rivolte al mercato, ovvero alla generalità degli operatori.

Tali soggetti, in realtà, pongono in essere servizi nei confronti di committenti appartenenti allo stesso gruppo alla stessa stregua dei servizi posti in essere nei confronti di operatori terzi. Sotto tale profilo, paradossalmente, se letteralmente intesa, una disposizione volta ad evitare che processi di *outsourcing* di attività o fasi produttive possano essere in qualche modo ostacolati da distorsioni di carattere fiscale potrebbe tradursi in elemento di pregiudizio per tali soggetti.

Proprio alla luce di tali considerazioni, la proposta disposizione di interpretazione autentica riconosce che alla previsione di esenzione di cui all'articolo 6 della legge n. 133 del 1999 non può attribuirsi carattere cogente. Del resto, almeno con riferimento a taluni dei gruppi societari dalla norma considerati (si pensi segnatamente a quello di cui alla lettera *c*) del terzo comma dell'articolo 6 predetto), potrebbe risultare invero non agevole per il prestatore accertare la sussistenza dei presupposti soggettivi di operatività della previsione stessa e sarebbe invero non ragionevole far discendere in capo allo stesso conseguenze sanzionatorie derivanti da una carenza di informazione da parte del committente.

Con la disposizione che si propone si chiarisce quindi che il prestatore dei servizi di cui all'articolo 6 della legge n. 133 del 1999 può, in ogni caso, optare per l'applicazione dell'imposta sui servizi stessi. Poiché la proposta disposizione richiama espressamente, per l'esercizio dell'opzione dalla stessa prevista, le modalità ed i termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, l'opzione di cui trattasi ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque almeno per l'anno a decorrere dal quale è esercitata e per il biennio successivo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina della territorialità dell'imposta sul valore aggiunto).

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — *(Territorialità dell'imposta).*

— 1. Agli effetti del presente decreto:

a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;

b) per "Comunità" o "territorio della Comunità" si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a):

1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;

2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen;

3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;

4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

2. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vinco-

lati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il trasporto ha inizio nel territorio stesso, anche se la consegna è eseguita mentre la nave, l'aeromobile o il treno non si trovano in detto territorio; le predette cessioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, anche se la consegna è eseguita mentre la nave, l'aeromobile o il treno si trovano nel territorio stesso, se il trasporto ha inizio nel territorio di altro Stato membro. Agli effetti del precedente periodo si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco.

3. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.

4. In deroga ai commi 2 e 3:

a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di intermediazione e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile è situato nel territorio stesso;

b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali, le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, e le prestazioni di servizi culturali,

scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, ivi comprese quelle degli organizzatori di dette attività, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso;

c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa;

d) le operazioni di cui alla Tabella C-bis allegata al presente decreto, se rese ad un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, si considerano effettuate nel territorio stesso anche se rese da un soggetto domiciliato e residente all'estero;

e) le operazioni di cui alla Tabella C-bis allegata al presente decreto, se rese ad un soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro ovvero ad un soggetto domiciliato e residente fuori del territorio della Comunità, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato;

f) le prestazioni dei servizi di telecomunicazione di cui al numero 4) della Tabella C-bis allegata al presente decreto, se rese da soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità, ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi ai sensi del comma 1, lettera a), si considerano effettuate nel territorio dello Stato, oltre che nel caso di cui alla lettera d) del presente comma, anche nelle seguenti ipotesi:

1) se in partenza dal territorio stesso e rese a soggetti domiciliati o residenti nella Comunità non soggetti passivi dell'imposta od a soggetti domiciliari o residenti fuori del territorio della Comunità;

2) quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di commissionari, di rappresentanti o di altri intermediari, nel territorio dello Stato;

g) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, di noleggio e simili di mezzi di trasporto non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate al di fuori del territorio della Comunità;

h) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, di noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità ovvero domiciliari o residenti nei territori esclusi ai sensi del comma 1, lettera a), ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate;

i) le prestazioni di intermediazione relative ad operazioni su beni mobili, diverse da quelle indicate nell'articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e da quelle di cui al numero 10) della Tabella C-bis allegata al presente decreto, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se relative ad operazioni ivi effettuate.

5. Non si considerano effettuati nel territorio dello Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui agli articoli 8, 8-bis e 9.

6. Agli effetti del presente articolo:

a) si considerano soggetti domiciliati nel territorio dello Stato le stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero;

b) si considerano soggetti domiciliati e residenti fuori dal territorio dello Stato le stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o residenti nel territorio dello Stato ».

2. Dopo la Tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunta la Tabella C-bis di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

3. Il comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sostituito dal seguente:

« 8. In deroga all'articolo 7, comma 4, lettera *i*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni di intermediazione relative ad operazioni su beni mobili ivi considerate:

a) non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, anche se relative ad operazioni ivi effettuate, se rese a soggetti passivi in altro Stato membro;

b) si considerano effettuate nel territorio dello Stato, anche se l'operazione cui l'intermediazione si riferisce è effettuata in altro Stato membro, se il committente della prestazione di intermediazione è soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato ».

ART. 2.

(Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione in materia di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto).

1. Gli articoli 19, 19-*bis*, 19-*bis*-1 e 19-*bis*-2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 19 (*Detrazione*) — 1. Per la determinazione dell'imposta dovuta ai sensi del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al primo comma dell'articolo 30, è detraibile, dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo

anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

2. Per i contribuenti che effettuano operazioni esenti, l'imposta detraibile è determinata, per ciascun anno, applicando all'imposta detraibile ai sensi dei commi 1, 5 e 7, la percentuale di detrazione calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari di cui all'articolo 20 relativo all'anno, diminuito delle operazioni esenti registrate o soggette a registrazione con riferimento all'anno stesso, e il volume d'affari suddetto. La percentuale di detrazione è arrotondata all'unità superiore. Per il calcolo della percentuale di detrazione:

a) delle operazioni di cui all'articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento, si tiene conto anche nel numeratore del rapporto di cui al presente comma;

b) non si tiene conto nel denominatore del rapporto di cui al presente comma, delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, numero 27-*quinquies*;

c) non si tiene conto nel denominatore del rapporto di cui al presente comma, quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o sono accessorie alle operazioni imponibili, delle operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10. L'imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni di beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare tali operazioni è indetraibile.

3. Nel corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno sulla base delle operazioni registrate, o soggette a registrazione, con riferimento a tale anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno sulla base delle

operazioni registrate, o soggette a registrazione, con riferimento a tale anno.

4. Per i soggetti diversi da quelli che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento la limitazione della detrazione di cui ai commi 2 e 3 non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento.

5. Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e dei servizi utilizzati per l'effettuazione di operazioni non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'articolo 19-*bis*, comma 6. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta, ovvero per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte o professione, la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni. Per le operazioni a premio di cui alla lettera *m*) del terzo comma dell'articolo 2 l'indetraibilità disposta dal presente comma è limitata all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni o dei servizi dati in premio.

6. Agli effetti del comma 5 del presente articolo si considerano operazioni non soggette all'imposta le cessioni di beni di cui al primo comma dell'articolo 2 e le prestazioni di servizi di cui al primo comma dell'articolo 3 per le quali è comunque stabilita la non applicazione dell'imposta ai sensi del presente decreto e delle altre norme vigenti in materia. Ai predetti effetti non si considerano tuttavia operazioni non soggette:

a) le operazioni di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9 o a queste assimilate ai sensi della legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui all'articolo 38-*quater*, e quelle di cui agli articoli 40, 41, 50-*bis* e 58 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

b) le operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;

c) le operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere *a)*, *b)* *d)* e *f)*;

d) le operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui ai commi primo, secondo, settimo ed ottavo dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori;

e) le operazioni esenti, per le quali la determinazione dell'imposta indetraibile relativa ai beni e ai servizi utilizzati per l'effettuazione dalle stesse è determinata ai sensi dei commi 2 e 3.

7. In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo:

a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera *e)* della tabella B allegata al presente decreto, quale ne sia la cilindrata, è ammessa integralmente in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è ammessa in detrazione nella misura del 10 per cento negli altri casi;

b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nella tabella B allegata al presente decreto e delle navi ed imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa;

c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nella tabella B allegata al presente decreto, e non adibiti ad uso pubblico, è ammessa in detrazione se

gli stessi formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti o i rappresentanti di commercio ed è ammessa in detrazione nella misura del 10 per cento negli altri casi;

d) l'imposta relativa alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 relative ai beni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma, alle prestazioni di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi e all'acquisto o all'importazione dei relativi componenti e ricambi, nonché dei carburanti e lubrificanti destinati ai mezzi di trasporto di cui alle medesime lettere *a)*, *b)* e *c)*, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di tali beni;

e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, nonché a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

f) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande, ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;

g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 del presente decreto, nonché alle spese di

gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo;

h) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne, anche in deroga ad altre disposizioni del presente comma, quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 26 euro;

i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione, alla manutenzione, al recupero ed alla gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni e per le imprese che acquistano gli stessi per eseguirvi, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457. La presente lettera non si applica ai soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.

8. Se i beni ed i servizi di cui al comma 7 sono acquistati mediante l'intervento di un commissionario o di un mandatario senza rappresentanza, l'indetraibilità da tale comma prevista opera esclusivamente

nei confronti del committente o del mandante.

ART. 19-bis (*Rettifica della detrazione*) —

1. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, nonché alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, è soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica è eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore a dieci punti. La rettifica può essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad avvalersi di tale facoltà.

2. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore a 516 euro, né quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25 per cento.

3. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica, la rettifica della detrazione va operata in un'unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica, considerando a tale fine la percentuale di detrazione pari al 100 per cento se la cessione è soggetta ad imposta, fermo restando che l'ammontare dell'im-

posta detraibile non può eccedere quello dell'imposta relativa alla cessione del bene.

4. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o di conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.

5. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Agli effetti del presente articolo i fabbricati o le porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili; il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione, e la rettifica è per ciascun anno ragguagliata ad un decimo della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Per l'imposta assoluta sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime.

6. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 19, nonché dell'ultimo periodo della lettera c) del comma 2 dello stesso articolo, la detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione, nell'anno dell'acquisto o dell'importazione ovvero nei quattro anni successivi, qualora i beni ed i servizi medesimi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della

prima utilizzazione dei beni e dei servizi. Per i beni ammortizzabili, la rettifica è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.

7. In caso di passaggio da un regime speciale di determinazione dell'imposta al sistema ordinario o viceversa, la rettifica è eseguita, nei quattro anni successivi a quello dell'acquisto o dell'importazione, limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.

8. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai precedenti commi sono effettuate nella dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che le determinano.

9. Qualora il cedente o prestatore si sia avvalso della facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 26, il cessionario o il committente che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25 è tenuto a rettificare la detrazione in precedenza operata, mediante apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24 o in quello di cui al citato articolo 25, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, il numero 27-*quinquies*) è sostituito dal seguente:

« 27-*quinquies*) le cessioni di beni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione della relativa imposta è stata integralmente preclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui

agli articoli 19 e 19-*bis*, anche a seguito dell'opzione di cui all'articolo 36-*bis*; la disposizione si applica anche alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, ove la detrazione dell'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni che ne formano oggetto, ovvero all'acquisizione di tali beni mediante contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, sia stata integralmente preclusa ai sensi delle predette disposizioni; »;

b) all'articolo 13, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto od importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi del comma 7 dell'articolo 19, la base imponibile è determinata con la riduzione prevista dal medesimo comma. Il presente comma si applica anche alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, ove la detrazione dell'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni che ne formano oggetto, ovvero all'acquisizione di tali beni mediante contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, sia stata ridotta ai sensi del citato comma 7 dell'articolo 19 »;

c) all'articolo 26, l'ultimo periodo del secondo comma è soppresso;

d) all'articolo 34, comma 11, le parole: « articolo 19-*bis* 2 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 19-*bis* »:

e) all'articolo 36:

1) al terzo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni, esenti da imposta, di fabbricati o di porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, sia locazioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività »;

2) al quinto comma, le parole: ai sensi del terzo comma « sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dei commi 2 e 3 ».

ART. 3.

(Disposizioni di razionalizzazione in tema di rimborso).

1. Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.582 euro, all'atto della presentazione della dichiarazione:

a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tale fine anche le operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17, quinto comma. Ai fini della verifica di tale condizione l'aliquota delle operazioni non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7 si considera pari a zero;

b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;

d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7;

e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 17 ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e suc-

cessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, al terzo comma, le parole: « precedente terzo comma » sono sostituite dalle seguenti: « precedente comma »;

b) all'articolo 30, il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Ai sensi dell'articolo 73, terzo comma, le disposizioni del primo, secondo e terzo comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti »;

c) all'articolo 38-*bis*, secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate al primo comma, nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'articolo 30 nonché nelle ipotesi di cui alla lettera *c)* del medesimo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e di servizi imponibili ai fini dell'imposta ».

ART. 4.

(Disposizioni di interpretazione autentica).

1. Non devono intendersi rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di servizi rese da soggetti residenti all'estero alla propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato o viceversa. Resta fermo in ogni caso il trattamento fiscale già applicato alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, la di-

sciplina di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dal medesimo articolo non deve intendersi applicabile ove il prestatore abbia optato per le stesse, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni, per l'applicazione dell'imposta.

ALLEGATO 1

(Articolo 1, comma 2)

« TABELLA C-bis.

(Articolo 7, comma 4).

Operazioni per le quali si applicano particolari criteri di territorialità.

1) Prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, di noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto.

2) Prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'articolo 3.

3) Prestazioni pubblicitarie. Nella definizione di prestazione pubblicitaria è da intendere compresa ogni attività indirizzata all'elaborazione od alla diffusione di un messaggio promozionale.

4) Prestazioni di servizi di telecomunicazione. Costituiscono servizi di telecomunicazione l'emissione, la trasmissione e la ricezione di segni, segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura, resi tramite filo, radio, cavo od altri mezzi o sistemi elettromagnetici, elettronici, ottici e similari allo scopo predisposti dalla tecnica. Si considerano altresì servizi di telecomunicazione la cessione e la concessione di diritti di utilizzazione dei mezzi o dei sistemi per le predette emissioni, trasmissioni o ricezioni, la distribuzione di segnali radiotelevisivi, via cavo o satellite, la messa a disposizione di reti in cavo o satellitari, l'autorizzazione all'accesso alle reti informatiche, nonché le altre operazioni accessorie o in ogni modo connesse ai servizi indicati, quando le stesse sono considerate parte integrante del servizio in forza delle previsioni contrattuali.

5) Prestazioni di consulenza e di assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale e quelle proprie dei centri o degli uffici di studi e ricerche.

6) Prestazioni di elaborazione di dati e fornitura di informazioni e simili.

7) Operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative.

8) Prestazioni relative a prestiti di personale.

9) Cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti.

10) Prestazioni di intermediazione inerenti alle operazioni elencate dalla presente Tabella.

11) Prestazioni inerenti all'obbligo di non esercitare le operazioni elencate nella presente Tabella ».

